

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
- SOCIETÀ PODISTICA NOVELLA - A.S.D."**

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva dilettantistica denominata

"Associazione Sportiva Dilettantistica - Società Podistica Novella - A.S.D.",
in breve **"A.S.D. Novella"**,

con sede in Borgo d'Anania (TN), Piazza San Giovanni, n. 7.

Articolo 2 – Colori ed emblema sociale

1. I colori sociali sono il blu ed il giallo.

2. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante ***un pupazzo di neve con ai piedi delle ciaspole.***

Articolo 3 – Scopi

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2. Essa ha per finalità prevalente lo sviluppo e la diffusione e l'esercizio in via stabile e principale di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la relativa formazione, didattica, preparazione ed assistenza e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle dette discipline. A tal fine potrà promuovere ed organizzare manifestazioni ed eventi sportivi, ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport esercitati.

3. In particolare l'Associazione potrà indirizzare la propria attività nelle seguenti discipline sportive: l'atletica leggera, la pallavolo, il basket e le attività praticabili all'interno di palestre, lo sport all'aperto in particolare legato alla montagna e outdoor in generale, lo sci di fondo, l'attività con ciaspole, l'orienteeing, i percorsi avventura ed ecodinamici.

4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, in via strumentale e secondaria, tra l'altro:

- svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive;
- svolgere attività, anche didattica, per la promozione, la formazione, l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle discipline sportive;
- promuovere, organizzare e partecipare a tornei, eventi, manifestazioni, mostre e rassegne;
- effettuare operazioni di natura mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria utili al conseguimento dell'oggetto sociale;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, eventi, mostre, rassegne;
- istituire e gestire impianti sportivi, punti di ristoro e strutture aperte al pubblico;
- organizzare raccolte di fondi, mercatini per la distribuzione e vendita di beni e prodotti legati all'attività sportiva ed alle aziende che sostengono tali attività.

5. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

6. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare le sue attività.

7. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

Articolo 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 - Domanda di ammissione

1. Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno indirizzare la richiesta, redatta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo.

3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale giudizio di respingimento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le ob-

bligazioni dell'associato minorene.

5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 6 – Categorie di soci

1. L'associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci atleti;
- soci onorari.

2. Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo e che partecipano attivamente alle attività sociali.

3. Sono soci sostenitori coloro che avendo le caratteristiche dei soci ordinari, versano annualmente un importo pari ad almeno tre volte la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo.

4. Sono soci atleti coloro che praticano personalmente uno o più degli sport promossi dall'associazione nell'ambito dell'attività sociale. Gli stessi sono tenuti a versare la quota sociale stabilita dal consiglio direttivo.

5. Sono soci onorari coloro che concorrono con elargizioni o prestazioni di notevole rilievo a garantire il raggiungimento degli scopi sociali. La loro nomina è effettuata direttamente dal consiglio direttivo.

Articolo 7 — Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorene alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. Al socio maggiorene è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di previsti nel presente statuto.

3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

4. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'even-

tuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.

3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 1 sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

Articolo 9 – Organi sociali

1. Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente della associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo.

Articolo 10 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea generale

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria o straordinaria.

2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo degli Associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tale caso la convocazione è atto dovuto.

3. L'assemblea deve essere convocata con un preavviso di almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e con comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma o con altra modalità idonea a garantire la prova di ricevimento. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.

5. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

6. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o in altro luogo idoneo nell'ambito della Provincia di Trento.

7. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

8. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

10. Dei lavori assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal presidente della stessa e dal segretario. Ciascun associato ha diritto di prenderne visione.

11. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

Articolo 11 - Partecipazione all'assemblea

1. Hanno diritto di partecipare alle assemblee gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, fino ad un massimo di tre associati. Avranno diritto di voto in assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

Articolo 12 – Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
2. L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
 - l'approvazione della relazione tecnico sportiva ed amministrativa del consiglio direttivo;
 - l'elezione delle cariche sociali;
 - l'elezione del Revisore dei Conti;
 - l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
 - gli indirizzi e direttive generali dell'associazione;
 - l'approvazione dei regolamenti sociali;
 - ogni altro argomento posto alla sua attenzione;
 - ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
3. L'elezione delle cariche sociali è effettuata a scrutinio segreto.

Articolo 13 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
 - approvazione e modificazione dello statuto sociale;
 - scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 14 – Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In seconda convocazione da tenersi in giorno diverso dalla prima, sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a quindici componenti compreso il presidente.
2. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Presidente, Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e l'eventuale Magazziniere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle

quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano analoghe cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva da esso riconosciuti a squalifiche a sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 16 – Dimissioni

1. Se per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 18 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- d) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- h) deliberare ogni altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria non di competenza assembleare;
- i) Il Consiglio Direttivo può emanare uno o più regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, di sezioni e singoli settori di attività e di tutte le ini-

ziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e che dovranno essere sottoposti all'Assemblea per la loro approvazione;

l) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve poi ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Articolo 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e della quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.

Articolo 20 - Il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti

1. Nell'ambito del Consiglio possono essere nominati uno o due Vice-presidente.

2. Il Vice-Presidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Ove anch'egli fosse impedito viene a sua volta sostituito dall'altro Vice-Presidente ove nominato.

3) Il Vice-Presidente o i Vice-Presidenti possono essere delegati dal Presidente ad esperire particolari mansioni.

Articolo 21 - Il Segretario, il Tesoriere ed il Magazziniere

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la burocrazia societaria, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

3. Il Magazziniere è il responsabile dei beni materiali, sportivi e tecnologici di proprietà della associazione.

Articolo 22 - Il Revisore dei Conti

1. L'assemblea nomina un Revisore dei Conti scelto fra i professionisti iscritti nel registro dei Revisori contabili che non deve far parte della compagine associativa.

2. Il Revisore dei Conti ha le seguenti funzioni:

- verifica periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il rendiconto economico - finanziario corrisponde alle scritture contabili rilevate e se questo rispetta le norme di legge;
- redige tramite un'apposita relazione un giudizio sul rendiconto economico - finanziario.

3. Il Revisore dei Conti ha diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il rendiconto economico-finanziario.

Articolo 23 - Il rendiconto economico - finanziario

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione.
4. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Articolo 24 - Anno sociale

1. L'esercizio sociale ha durata di un anno, con inizio il primo aprile di ogni anno e termine il trentuno marzo dell'anno successivo.

Articolo 25 - Il Patrimonio

1. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi pubblici oppure privati di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate e manifestazioni dell'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.

Articolo 26 - Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'Associazione:
 - a. il libro dei Soci;
 - b. il libro verbali delle Assemblee;
 - c. il libro verbali del Consiglio Direttivo.
2. I libri sociali, rilegati e con pagine numerate progressivamente, devono essere conservati nella sede sociale. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidalmente il Presidente ed il Segretario.

Articolo 27 - Le Sezioni

1. L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà decidere di costituire sezioni sportive di specialità diverse, chiedendo la relativa affiliazione e stabilendo degli specifici regolamenti al riguardo.

Articolo 28 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
2. L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'As-

sociazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge italiana.

Articolo 29 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Borgo d'Anania li 24 ottobre 2022

F.to: Holz knecht Gianni

F.to: Marco Dolzani (L.S.)